

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLA MALGA COVELO



TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – del contratto di concessione della malga denominata **MALGA di COVELO** di proprietà del Comune di Vallelaghi, ubicata sul **Monte Gazza** in località **"Malga Covela"** nel Comune di Vallelaghi (prov. TN)

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA **ha 199,74 ;**

TOTALE SUPERFICIE NETTA **ha 30,90 ;**

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria	Subalterno	Superficie catastale (mq)	Superficie pascolabile (mq)
1.	Covelo	1007		265.588	38.260
2.	Covelo	1008		10.743	546
3.	Covelo	1009		132.276	101.721
4.	Covelo	1012		48.519	12.893
5.	Covelo	1022		11.383	2.636
6.	Covelo	1057		1.528.926	153.198
TOTALE				1.997.435	309.254

Le strutture, tutte in C.C. Covelo, sono costituite da: Malga Covelo p.ed. 178 (deposito agricolo), p.ed. 179 (stalla), p.ed. 180 (cascina) .

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- **Bovini in allevamento/asciutta**

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni (dal 20 giugno al 1° settembre) e potrà comunque essere esercitato dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. (Termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. 14.04.2011 n. 8-66/Leg.)

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di **30 U.B.A.** (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Delegazione di cui all'art. 24 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di **€ 100,00**, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di **UBA** previsto, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 26.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini in allevamento / asciutta . Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- La presenza di capi **equini** è ammessa nella percentuale massima del **20%** con riferimento al carico ottimale della malga;
- La presenza di capi **ovi caprini** è ammessa nella percentuale massima del **20 %** con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Delegazione di cui all'art. 24, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire entro il secondo anno di alpeggio gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 26.

Art. 10 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

a) La malga dovrà essere alpeggiata dall'affittuario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, l'affittuario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.

b) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;

c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione" che dovrà essere esibito al personale addetto ai controlli;

d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;

e) Al fine del mantenimento della superficie pascoliva, la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere annualmente tagliata all'interno del pascolo assegnato, come da orto-foto allegata al presente disciplinare. Può inoltre essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Per il recupero di legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con i responsabili comunali. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:

- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
- assicurarsi costantemente che gli abbeveratoi a disposizione degli animali risultino puliti e provvisti della necessaria dotazione di acqua (eventuali interventi di riempimento dei vasconi si intendono a carico del concessionario).

g) il concessionario si impegna a garantire il pascolo del bestiame su tutta l'area pascolo individuata nelle planimetrie allegate, comprese le aree dove è stato recentemente effettuato un intervento di recupero ambientale.

L'affittuario infine è tenuto a collaborare con l'Amministrazione favorendo la fruizione turistico-naturalistica di quanto concesso. A tal fine l'affittuario deve offrire la massima disponibilità alle associazioni locali/enti turistici qualora dovessero essere organizzate manifestazioni di carattere pubblico/visite turistiche sulle aree date in affitto e/o alla malga nel suo complesso.

E' tenuto inoltre, senza alcuna pretesa di risarcimento o rimborso spese per danni, a consentire, sulle particelle date in affitto, il transito di mezzi adibiti al trasporto o strascico del legname di proprietà dell'Ente concedente o di mezzi necessari per lavori.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Il Comune di Vallelaghi non risponde per eventuali danni subiti dal pascolo per la presenza di cinghiali.

Art. 14 Durata della concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in cinque annate agrarie con inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e termine il 31.12.2024, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna.

Art. 15 Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo annuo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € _____ al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Articolo 18 Canone aggiuntivo per utilizzi diversi

Il Comune non applica canoni aggiuntivi nel caso in cui l'affittuario svolga attività integrative di valorizzazione della malga e del territorio. Rientrano fra tali usi a titolo esemplificativo: la fattoria didattica e l'attività ricreativa.

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Art. 19 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.*

Art. 20 Gestione degli animali al pascolo

a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba.

Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;

b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;

c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;

d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;

e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 21 Integrazioni alimentari

a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 22 Contenimento della flora infestante

a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 23 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;

b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);

c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;

d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;

e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 24 Delegazione dell'Ente proprietario

Una delegazione dell'amministrazione comunale, è preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga. Tale delegazione è costituita da almeno due persone, tra le quali almeno un custode forestale.

La Delegazione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Delegazione ha il compito di riferire annualmente del suo operato, successivamente allo scarico della malga, e controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Delegazione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 27.

Art. 25 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Delegazione di cui all'art. 24, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata (rispetto al 01 maggio), demonticazione ritardata (rispetto al 31 ottobre)	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di	€ 100,00

	tolleranza fissato	
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 20 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 22 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni	€ 200,00 per ogni inadempienza

Art. 27 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Delegazione di cui all'art. 24, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 28 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario Sig.

Per l'Affittuario/Concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di Valledaghi, concessa in uso all'impresa agricola
 con sede nel Comune di in via telefono
 con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località, il
 sottoscritto in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig in
 qualità di titolare/legale
 rappresentante della suddetta impresa,

Visti l'atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra,
 per il periodo, effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo - La Malga
 "....." costituita da una superficie pascoliva di ha nello stato di fatto e di
 diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA)
 ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di
 gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle
 foreste e sulla protezione della natura);

- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione Fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Cascina p. ed. 180	Ricovero concessionario	Piano terra 6 Piano rialzato 5	Buono Buono	Da ritinteggiare
Stalla p. ed. 179	Ricovero animali	1	Discreto	
Cascina p. ed. 178	Deposito agricolo	1	Scarso	Abbisogna di manutenzione straordinaria
Denominazione Fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note

- le seguenti infrastrutture:

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada	Dosson – Doss del Scale- Malga Covela	Buona	
Pozze	Acqua de Pressan	Buona	
Acquedotto	Malga Covela	Buona	
Altro			

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note
Sala: 11 panche 6 tavoli 1 sgabello	buono	
Cucina: 1 cucina economica 1 tavolo 2 panche 1 sgabello 1 paiolo in rame per la lavorazione del latte con relativi attrezzi	discreto	
Ripostiglio: 1 zangola	discreto	Non più usata da anni
Stufa a legna	Ottima	Installata anno 2018

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente **piano annuale** di manutenzione ordinaria:

Tipologia delle manutenzioni	Quantità
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	3000 mq.
Sfalcio infestanti sul pascolo	Eradicazione dei piccoli mughetti che nascono all'interno dell'intero pascolo
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	Asportazione giornaliera dalla stalla e distribuzione a fine stagione sui pascoli magri concordati col custode forestale
Pulizia generale ricoveri animali	A fine stagione
Manutenzione della viabilità	Mantenere il tratto di strada interessato dal transito degli animali libero dal materiale che le stesse trascinano sul fondo stradale e pulizia periodica delle canalette
Manutenzione dei fabbricati	Ritinteggiatura a fine contratto dei locali utilizzati
Pulizia locali	Pulizia ordinaria per una buona igiene
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	A fine stagione svuotamento e controllo
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	A fine stagione svuotamento ad inizio stagione pulizia abbeveratoio e vascone
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	Recupero dei margini del pascolo col taglio dei mughetti invadenti
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell'affittuario al termine della monticazione	A fine stagione
Altro	

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte**:

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate. Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà Sig.

Per il concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di Vallelaghi concessa all'impresa agricola, con sede nel Comune di (Prov.) Via telefono, con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località, il sottoscritto, in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig,

visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal al

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni affittati,

RICONSEGNA

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze dell'affittuario/concessionario, e più precisamente:

Fabbricati

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Infrastrutture

Tipologia	Denominazione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

Impianti e attrezzature

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà Sig.

Per il concessionario Sig.

SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA

Premessa

Dato atto che la Malga di proprietà del Comune di Vallelaghi, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricola per il periodo dal al, con atto di concessione n.,

Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di migioria che annualmente il concessionario deve eseguire a proprie spese in base al capitolato,

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante dell'Ente

.....

- Rappresentante del concessionario

.....

il giorno in Comune di (Prov.)

- Visti:

o Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che il concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;

o il verbale di consegna della malga redatto in data

o il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste);

o in particolare il carico stabilito dal capitolato e dal piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) in U.B.A. e verificata la tolleranza in più o in meno di U.B.A.,

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	PRODUZIONE DI LATTE (kg/die)	MANGIME (kg/capo/die)
	da 16 a 25	
	da 7 a 15	
	Fino a 6	

- l'affittuario/concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti interventi ordinari:

LAVORI ORDINARI	STIMA	STIMA		
		€	Ore	Importo complessivo €
1. Taglio erbe infestanti prima della fioritura				
2. Recinzione, ripristino delle chiudende				
3. Distribuzione letame				

4. Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione				
5. Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie				
6. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
7. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell'acqua				
8. Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico				
9. Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche				

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione dell'atto di concessione.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI STRAORDINARI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OFFERTI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DELLA MALGA	STIMA		
	€	ore	Importo complessivo (€)
a.			
b.			
c.			

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell'effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di concessione, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà Sig.

Per il concessionario Sig.

SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA

.....

Premessa

Dato atto che la Malga di proprietà del Comune di Vallelaghi, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricolacon durata della concessione dal al

Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente dal concessionario a proprie spese, così come previsto dal capitolato di concessione, dal verbale di consegna e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

- Sig. rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig. rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di(Prov.),

VISTI il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) ed i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data _____ e _____, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:

.....
.....

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di € , così come previsto dall'atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del conduttore.

La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di giorni, a decorrere dalla data del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed insufficiente (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I LAVORI).

La relativa spesa di €, più la maggiorazione di €, sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dall'affittuario, pena la risoluzione del contratto (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I LAVORI).

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà, che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che il concessionario dovrà reintegrare e dagli importi comminati a titolo di sanzione.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà Sig.

Per il concessionario Sig.__